



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 10/13
Legnago, 11.10.2013

AUMENTO DELL'IVA AL 22%

Come già comunicato, si ricorda che, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'art.40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98, **da martedì 1 ottobre 2013 l'aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%**.

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Alla luce dell'aumento di aliquota è necessario effettuare alcune valutazioni rispetto al momento dell'effettuazione dell'operazione distinguendo tra:

- **cessione di beni immobili:** l'aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati dal 1 ottobre 2013, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l'imposta rimane nella misura del 21%;
- **cessione di beni mobili:** il momento impositivo è individuato facendo riferimento alla consegna o spedizione. L'Iva al 22% va imputata nelle fatture per beni consegnati o spediti dal 1 ottobre 2013 (la consegna di merce con DDT vale ai fini della cessione per cui le merci consegnate con DDT entro il 30/09/2013 dovranno essere fatturate con l'aliquota del 21%). Agli eventuali acconti pagati prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'Iva si applicherà l'aliquota al 21%. Alle fatture differite relative alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013 si applicherà l'aliquota del 21%.
- **prestazioni di servizio:** il momento di effettuazione è individuato dalla data di pagamento o di emissione della fattura se questa è emessa prima del pagamento. Quindi per le prestazioni di servizio fatte dopo il 1° ottobre 2013, incassate e fatturate dopo tale data, l'aliquota è il 22%. Per le prestazioni di servizio effettuate entro il 30.09.2013, l'aliquota sarà il 21% se sono fatturate e/o incassate entro il 30.09.2013, mentre sarà del 22% se saranno incassate e/o fatturate dopo il 1° ottobre 2013.

Particolare attenzione dovranno prestare i **professionisti** per i **preavvisi di fattura già emessi**, ma non ancora incassati alla data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota Iva. Le fatture pro-forma dovranno essere rifatte per essere adeguate alla nuova percentuale del 22% e per consentire ai clienti di pagare il corretto importo aumentato della nuova percentuale.

Per gli **esercizi di vendita al dettaglio con registratore di cassa**, è necessario che si provveda a contattare il proprio fornitore per procedere all'aggiornamento dell'aliquota ordinaria nel registratore di cassa. Quindi, le liquidazioni IVA sulla vendita dei prodotti venduti, saranno soggette all'IVA al 22% anche se il registratore di cassa "stampa" scontrini al 21%.

Preghiamo i nostri clienti con registratore di cassa di procedere celermente all'aggiornamento delle aliquote IVA, qualora non sia già stato fatto, e nel caso di emissione di documenti con IVA errata, di avvisare lo studio per procedere alle dovute correzioni.

Con il comunicato stampa del 30.09.2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora nella fase di prima applicazione, ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto emettendo una nota di addebito.

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 di seguito indicati:

- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.

NOVITÀ SU RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Sono state recentemente apportate alcune rilevanti modifiche ai contratti di appalto dal "Decreto del Fare" e dal "Decreto Lavoro".

Applicabilità - La responsabilità solidale sorge in presenza di un rapporto contrattuale tra due imprese che abbiano le caratteristiche dell'appalto di cui all'art. 1655 c.c. Non prevedono tale situazione i contratti nei quali è prevista un'obbligazione di dare, come i rapporti di somministrazione, subfornitura, vendita o nolo, anche nell'ipotesi in cui prevedano un obbligo di fare accessorio. L'ambito soggettivo di applicazione della norma è esteso all'impresa committente e all'impresa appaltatrice; la committente risponderà dei debiti maturati anche dalle imprese subappaltatrici che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera o del servizio da essa affidato.

Limitazione alla responsabilità fiscale - L'articolo 50 del 'Decreto del fare', modificando l'articolo 35 comma 28 del D.L. 223/2006, ha **limitato la responsabilità fiscale in solido** tra committente e appaltatore **alla sola parte relativa al versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente lavoratori impiegati nell'appalto o nel subappalto. **Viene meno la responsabilità Iva** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi.

Estensione al lavoro autonomo - Le novità sulla responsabilità solidale negli appalti riguardano anche le prestazioni di tipo autonomo. Sull'argomento era già intervenuto l'Inps con la circolare n. 106/2012, precisando che l'art. 29 comprendeva anche le obbligazioni maturate a seguito di contratti di associazione in partecipazione e di co.co.pro. Il "Decreto lavoro", ha aggiunto all'elenco dei soggetti interessati dalla norma anche i contratti di lavoro autonomo.

AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Come già annunciato in precedenza, si ricorda che dal 26 giugno 2013 sono entrate in vigore le nuove misure dell'imposta di bollo, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 43/2013, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal sisma in Abruzzo.

Le misure dell'imposta di bollo, ovunque ricorrano, sono così modificate:

- **da 1,81 euro si passa a 2,00 euro;**
- **da 14,62 euro si passa 16,00 euro.**

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2012 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30/09/2013, cioè **entro il 31.12.2013**.


REGISTRI INTERESSATI: quelli tenuti con sistemi meccanografici sia ai fini Iva che dei redditi:

- registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie**
- libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (anche per i professionisti).

NOTA BENE: l'obbligo di stampare le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.), che hanno formalizzato la procedura dell'archiviazione documentale digitale.

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (ove non sia sostituito dal libro inventari): anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio dell'Unico, ove tenuto in forma meccanografica. Va però **aggiornato entro da data del termine per l'invio dell'Unico** (30/09/2013).

SCRITTURE ANNO 2012



Modalità operative di stampa:

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2012, 2/2012... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € 309,87 a € 516,46 Libro giornale - Libro inventari	€ 16,00
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ 32,00 (pari a 2 marche)

NOTA BENE le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la **data di stampa** che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente **anteriore alla data di stampa** dei registri.

LE AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

Come già anticipato nella nostra circolare n.9/13 del'11 giugno 2013, il DL n. 63/2013, convertito con Legge n. 90/2013 ha **modificato** alcune disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di immobili.

Nel dettaglio, le **modifiche riguardano le agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico.**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18.09.2013 ha fornito alcuni chiarimenti sulle **agevolazioni per il recupero edilizio/risparmio energetico, a seguito degli ultimi interventi legislativi.** Le maggiori novità consistono:

- nella possibilità di beneficiare di una **detrazione IRPEF per il recupero edilizio (36%) con un'aliquota maggiorata del 50% su un massimale raddoppiato (da 48.000 a 96.000 euro) e del 65% per gli interventi antisismici;**
- nella **proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF/IRES sul risparmio energetico (50%) nella misura maggiorata del 65% e con massimali di spesa invariati (per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013);**
- per i contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio (soggetti ad IRPEF), nella **possibilità di detrarre il 50% delle spese relative agli arredi ed ai grandi elettrodomestici con precisi requisiti energetici (fino a 10.000 euro di spesa massima) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Rate
Recupero edilizio, interventi conservativi	50%	96.000 euro	10
Ristrutturazione da parte di cooperative edilizie di immobili ceduti entro sei mesi dal termine delle riparazioni	50%	25% del prezzo di acquisto	10
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio	65%	96.000 euro	10
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio	50%	10.000 euro	10
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo fino al 31.12.2013	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni fino al 30.06.2014	65%	A seconda del tipo di intervento	10

BONUS MOBILI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate nelle pagine pubblicate sul web ha reso noto alcuni chiarimenti relativi al **bonus mobili** introdotto con il D.L. 63/2013.

Oggetto – Il bonus è dato da una detrazione per i soggetti IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Rientrano tra i **“mobili” agevolabili**, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. **Non sono agevolabili**, invece, gli **acquisti di porte, di pavimentazioni** (ad esempio, il parquet), di **tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo**.

Presupposto - Per avere la detrazione è, infatti, indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Complessivamente le ipotesi in cui è ammessa l'agevolazione su mobili e arredi sono le seguenti:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- **necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, e di **ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti **interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile**.

Decorrenza – Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Importo detraibile - La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull'importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

I pagamenti - Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Carta di credito – L’Agenzia specifica che è consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

SISTRI

Dopo tre anni di proroghe, dal 1 ottobre 2013, è stato avviato il Sistri e probabilmente inizieranno grandi disagi per i gestori di rifiuti pericolosi a causa dei diversi problemi tecnici ancora non risolti e non imputabili agli operatori coinvolti.

Una partenza parziale – L’avvio del Sistri sarà tuttavia parziale, perché **dovranno essere attivate solo le chiavette e le black box delle imprese che producono, trasportano e trattano rifiuti pericolosi**. Dal 3 marzo 2014, il Sistri scatterà anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli non inquadrati in organizzazione di ente o impresa e per i soggetti con adesione volontaria.

I soggetti coinvolti dovranno continuare a tenere registri e formulari fino al 1° novembre. In base all’articolo 39 comma 1 del D.L. 205/2010, le sanzioni saranno applicabili dal 2 novembre 2013, mentre il comma 2 prevede sanzioni attenuate per le violazioni amministrative commesse fino al 1° giugno 2014, e per quelle commesse nei quattro mesi successivi. Inoltre in base all’articolo 260-bis del Decreto 152/2006, comma 9-ter, l’applicazione delle sanzioni amministrative è esclusa se entro trenta giorni dalla commissione del fatto il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal sistema.

SPESOMETRO

Relativamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva, c.d. Spesometro, si ricorda che tale adempimento nasce con l’art.21 del DL n.78/2010, il quale prevede l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura (a prescindere dall’importo) e le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emettere corrispettivi con la soglia di euro 3.600,00.

Il provvedimento n. 94902 e 94904/2013 del 02 agosto 2013, che ha previsto le modalità e i termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2012, ha stabilito che la stessa debba essere effettuata:

- da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, **entro il 12 novembre 2013** (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento);
- gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati **entro il 21 novembre 2013** (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).

Da alcune indiscrezioni, però, sembra che sia molto **probabile** un’ulteriore **differimento** delle scadenze originariamente previste per tale adempimento come sopra indicate (12/21 novembre 2013) **a febbraio 2014**.

SCADENZIARIO OTTOBRE – NOVEMBRE 2013

14 ottobre 2013	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 ottobre 2013	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 ottobre 2013	Presentazione modelli INTRASTAT
31 ottobre 2013	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
8 novembre 2013	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
12 novembre 2013	Comunicazioni operazioni rilevanti ai fini Iva per soggetti con liquidazione Iva mensile (salvo proroga)
18 novembre 2013 (il 16 è un sabato)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
12 novembre 2013	Comunicazioni operazioni rilevanti ai fini Iva per soggetti con liquidazione Iva non mensile (salvo proroga)
25 novembre 2013	Presentazione modelli INTRASTAT
2 dicembre 2013 (il 30 è un sabato)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2013

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. Riproduzione riservata.